

Documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - in genere - assenza di sottoscrizione - necessità del disconoscimento - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018

La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscere l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018